

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita su iniziativa del Prof. Avv. Giuseppe De Palo (in seguito il Fondatore) la fondazione denominata "Fondazione Dialogo Attraverso il Conflitto" e, a decorrere dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, "Fondazione Dialogo Attraverso il Conflitto ETS" (in seguito, la Fondazione), denominabile anche come "Fondazione Dialogo ETS", o "Dialogue Through Conflict Foundation ETS", o "Dialogue Foundation ETS", ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore".

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La Fondazione ha sede a Calusco D'Adda.

Altri uffici, rappresentanze e/o sedi distaccate potranno essere istituiti in altre città del territorio italiano ed eventualmente anche all'estero.

La Fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili al suo Fondatore, ai suoi organi e/o ai suoi Sostenitori e loro aventi causa. Eventuali utili saranno esclusivamente destinati al perseguimento delle finalità e attività istituzionali di cui all'Art. 3. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Art. 2 Durata

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

La Fondazione si estingue se lo scopo istituzionale diviene impossibile o se ricorrono gli altri presupposti di legge.

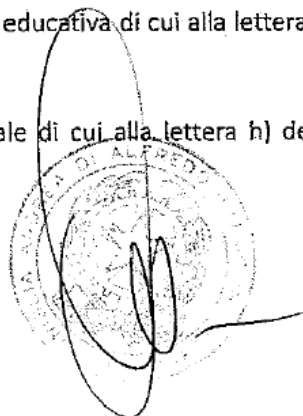
Art. 3 Finalità e attività istituzionali

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche, e di utilità sociale e si propone, in particolare, di ridurre il livello di conflittualità sociale incentivando l'interazione costruttiva tra persone, organizzazioni, ed istituzioni di ogni genere. In particolare, la Fondazione mira a promuovere il ricorso al dialogo per favorire la composizione di interessi contrapposti in qualsiasi contesto.

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) dell'art. 5 del Dlgs 117/2017;
- b. ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h) dell'art. 5 del Dlgs 117/2017;

De Palo



- c. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, di cui alla lettera n) dell'art. 5 del Dlgs 117/2017.

Nell'ambito dei suddetti settori di interesse generale, e per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

A) Supporto alle politiche pubbliche

La Fondazione si potrà rivolgere direttamente ai governi e alle organizzazioni internazionali per accrescere il ricorso a metodi costruttivi di facilitazione del dialogo quali i negoziati facilitati professionalmente e la mediazione.

B) Intervento diretto

La Fondazione aiuterà organizzazioni pubbliche e private a creare, attuare e gestire sistemi, anche basati prevalentemente sulla tecnologia, per la prevenzione e risoluzione efficace dei conflitti.

Ove possibile, e nei casi appropriati, la Fondazione potrà altresì intervenire mettendo a disposizione facilitatori dei negoziati e mediatori con qualifiche adeguate al contesto. La Fondazione potrà affiancarsi ad attori già coinvolti nello sforzo in favore del dialogo, ovvero agire in autonomia.

C) Educazione e promozione

La Fondazione potrà attivarsi per la realizzazione di varie attività educative e di promozione volte a raggiungere le proprie finalità, tra cui:

- a. programmi che aiutano a rafforzare le capacità di interazione di individui, organizzazioni e istituzioni;
- b. iniziative volte a promuovere il lavoro degli esperti in prevenzione e risoluzione dei conflitti,
- c. ricerche e studi sui costi del contenzioso in vari settori e sugli aspetti interculturali della prevenzione e risoluzione dei conflitti.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Organo Amministrativo l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione per il raggiungimento del suo scopo potrà, tra l'altro, in conformità alla normativa applicabile agli enti del Terzo settore:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle proprie attività;
- d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 5 Vigilanza

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi della normativa vigente.

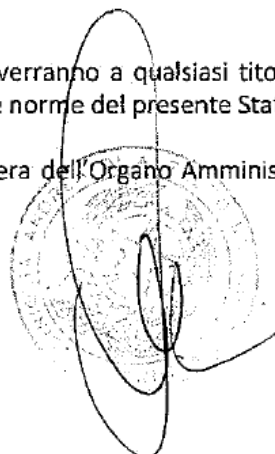
Art. 6 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate al momento della sua costituzione, il cui valore complessivo è di euro 30.000,00 (trentamila/00).

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- a. il fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, materiali e immateriali, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente;
- b. gli apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c. le elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d. i beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- e. la parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo Amministrativo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

De Falco



- f. contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- g. quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie che sia destinata a patrimonio della Fondazione per decisione dell'Organo Amministrativo.

La Fondazione finanzia la propria attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- h. apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- i. elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- j. redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- k. introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto delle attività della Fondazione;
- l. eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- m. ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo previsto dalle disposizioni di legge vigenti è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo Amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 7 Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 8 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio della Fondazione si chiuderà il 31.12.2023.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Organo Amministrativo approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (CTS), e dunque:

- a. potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la Fondazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;
- b. in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- c. dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita dal decreto ministeriale 5 marzo 2020, e s.m.i.;
- d. dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Fondazione ai sensi dall'articolo 6 del CTS.

Se la Fondazione ha entrate annue superiori a un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito internet.

Se la Fondazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai Sostenitori.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della propria attività.

È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

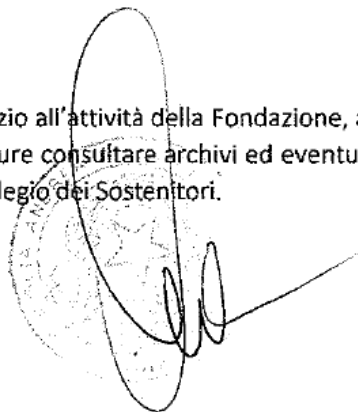
Art. 9 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, ne contribuiscano alla vita e alla realizzazione delle finalità mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Organo Amministrativo, che, con propria deliberazione, potrà suddividere i Sostenitori in categorie. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 10 Prerogative dei Sostenitori

I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi ed eventuali centri di documentazione. I Sostenitori compongono inoltre il Collegio dei Sostenitori.

De Palo

A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the ink.

Art. 11 Esclusione e recesso

L'Organo Amministrativo decide l'esclusione dei Sostenitori per reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- c. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- d. apertura di procedure di liquidazione;
- e. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla loro qualifica.

Art. 12 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. l'Organo Amministrativo;
- c. il Comitato Consultivo Tecnico-Scientifico;
- d. il Segretario Generale, ove nominato;
- e. il Collegio dei Sostenitori.

Art. 13 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i professionisti delegati a difenderla e rappresentarla.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno anche se di competenza dell'Organo Amministrativo, sottoponendolo a ratifica nella prima adunanza successiva.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito con identità di poteri dal componente più anziano dell'Organo Amministrativo. La firma del componente più anziano fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi onere di verifica.

Il primo Presidente della Fondazione è il Fondatore Prof. Avv. Giuseppe De Palo. Se il Presidente della Fondazione cessa dalla carica per qualsiasi motivo il nuovo Presidente viene designato con i seguenti criteri:

- a. secondo le indicazioni del Presidente Fondatore, ovvero in mancanza
- b. secondo le indicazioni degli aventi causa del Presidente Fondatore, ovvero in mancanza
- c. su nomina dell'Organo Amministrativo, ovvero in mancanza
- d. su nomina del Collegio dei Sostenitori, ovvero in mancanza
- e. su nomina del Presidente del Tribunale di Bergamo

Art. 14 L'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è l'organo preposto alla gestione economica, contabile e statutaria della Fondazione ed è investito dei poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione stessa. Esso è composto da un Amministratore Unico ovvero in forma collegiale da un Consiglio di Amministrazione a cui partecipi un numero variabile di membri, da un minimo di tre a un massimo di nove.

L'Organo Amministrativo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Segretario Generale sia ai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione. L'Organo Amministrativo può inoltre nominare direttori e procuratori, anche non appartenenti agli organi della Fondazione, determinandone i compiti e i poteri.

Il Presidente della Fondazione è di diritto l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominarne gli altri componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Presidente rimangono in carica per tre anni. Il mandato è rinnovabile senza limiti di tempo. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Decade dalla carica il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio.

In particolare, L'Organo Amministrativo provvede a:

- a. stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, sentiti i pareri del Comitato Consultivo Tecnico-Scientifico e del Consiglio dei Sostenitori;
- b. approvare o modificare, su proposta del Presidente se espresso in forma collegiale, l'eventuale Regolamento Generale sul funzionamento della Fondazione di cui al successivo art. 21;



- c. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d. approvare il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- e. documentare, nel bilancio d'esercizio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, con le modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
- f. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- g. individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- h. deliberare eventuali modifiche statutarie;
- i. deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio;
- j. deliberare in merito alla stipulazione di atti, contratti, nonché ogni altra operazione necessaria e utile al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- k. svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto;

Art. 15 Comitato Consultivo Tecnico-Scientifico

Il Comitato Consultivo Tecnico-Scientifico, composto da un numero variabile di esperti di chiara fama in materia di prevenzione e risoluzione appropriata delle controversie, ha le seguenti funzioni:

- a. indirizza l'attività istituzionale della Fondazione, proponendo le linee guida della sua azione e selezionando gli obiettivi strategici;

- b. supervisiona la qualità delle sue iniziative, dei suoi prodotti e delle sue pubblicazioni e la loro conformità agli standard internazionali;
- c. esprime, su propria iniziativa o su richiesta degli altri organi, un parere tecnico non vincolante sulle iniziative promosse dall'Organo Amministrativo.

Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente del Comitato Consultivo Tecnico-Scientifico, di cui nomina gli altri componenti.

I componenti del Comitato Consultivo Tecnico-Scientifico rimangono in carica per tre anni. Il mandato è rinnovabile senza limiti di tempo.

Art. 16 Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Consultivo Tecnico-Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, e il Comitato Consultivo Tecnico-Scientifico (i Consigli) sono convocati dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei loro membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei che diano prova di ricezione da parte del destinatario. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Le adunanze dei Consigli e le loro deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica.

I Consigli si riuniscono validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti eventuali modifiche del presente statuto nonché lo scioglimento della Fondazione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti e del Presidente.

I Consigli si riuniscono ordinariamente ogni sei mesi. Possono inoltre riunirsi su iniziativa del Presidente, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei componenti. Essi sono presieduti dal Presidente e, in sua assenza, da un membro eletto dai Consigli stessi.

È ammessa la possibilità che le sedute dei Consigli si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Segretario Generale della Fondazione, se nominato, svolge le funzioni di segretario delle sedute dei Consigli. In caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra persona designata dai Consigli medesimi anche tra persone diverse dai consiglieri.

Delle sedute dei Consigli è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali dei Consigli sono trascritti nell'apposito libro delle sedute e deliberazioni dei rispettivi Consigli.

Art. 17 Segretario Generale

De Fals

Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può nominare un Segretario Generale. Il Presidente stabilisce la natura e la durata dell'incarico del Segretario Generale. Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione. In particolare, il Segretario Generale, nell'ambito delle direttive del Presidente:

- a. provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e all'organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del Presidente.

Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 18 Collegio dei Sostenitori

Il Collegio dei Sostenitori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, i quali hanno un voto indipendentemente dall'entità e dal tipo di apporto alla Fondazione. Il Collegio dei Sostenitori costituisce momento di incontro e confronto tra le varie componenti della Fondazione. Il Collegio dei Sostenitori formula, anche su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività della Fondazione.

Art. 19 Organo di Controllo

Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Organo di Controllo nominato dall'Organo Amministrativo, su proposta del Presidente se espresso in forma collegiale. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri effettivi e due supplenti.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo Amministrativo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e sono prorogati nell'ufficio fino alla nomina del nuovo Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione, attesta che il bilancio sociale, laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Delle attività dell'Organo di Controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo Amministrativo nomina altresì, su proposta del Presidente in caso detto organo sia costituito in forma collegiale, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di Controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti è affidato ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o a una società di revisione legale.

Il compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è determinato dall'Organo Amministrativo sulla base dei parametri e criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai componenti dell'Organo di Controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, purché adeguatamente documentate.

Art. 20 Liquidazione

Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo settore con finalità analoghe sulla base di determinazione dell'Organo Amministrativo, previo parere non vincolante del Collegio dei Sostenitori, dopo aver acquisito preventivamente il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, l'Organo Amministrativo nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri dello stesso Organo, qualora questo sia costituito in forma collegiale.

Art. 21 Regolamento Generale

L'Organo Amministrativo ha facoltà di adottare un Regolamento Generale che disciplini il funzionamento della Fondazione ad integrazione, e nel rispetto, di quanto previsto nel presente statuto.

Art. 22 Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia al CTS, al Codice civile e alle altre disposizioni normative vigenti. L'adozione e il mantenimento della qualifica di ente del Terzo settore sono subordinati all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

De Palo

